



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 luglio 2012 (23.07)
(OR. en)**

**12296/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0137 (NLE)**

**VISA 143
COEST 244
OC 394**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 11038/12 VISA 119 COEST 200

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 20.07.2012

1. L'11 aprile 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti¹.
2. Nel dicembre 2011 il Coreper ha approvato il progetto di testo di detto accordo modificativo (cfr. docc. 17038/11, 18031/11 e 18768/11, tutti RESTREINT UE). L'accordo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità ucraine nel febbraio 2012.

¹ 8183/11 VISA 53 COEST 98 (EU RESTRICTED).

3. Il 5 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹ e una proposta relativa alla conclusione² di tale accordo.
4. Il 10 luglio 2012 le delegazioni sono state informate del fatto che la presidenza intende far adottare dal Consiglio del 23 luglio 2012 la decisione relativa alla firma previa messa a punto giuridico-linguistica del testo, allo scopo di procedere lo stesso giorno a Bruxelles alla firma in occasione di un evento ad alto livello sul partenariato orientale.
5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁴; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
8. La decisione e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi/linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 11042/12 VISA 121 COEST 203 OC 299 e 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300.

¹ 11038/12 VISA 119 COEST 200.

² 11041/12 VISA 120 COEST 202.

³ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁴ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 23 luglio 2012, la decisione relativa alla firma del suddetto accordo il cui testo è riportato nel documento 11042/12 VISA 121 COEST 203 OC 299 (testo messo a punto dai giuristi/linguisti), con l'astensione della delegazione francese;
 - decidere, in vista della preparazione della futura conclusione dell'accordo di cui sopra, di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione del suddetto accordo, il cui testo è riportato nel documento 12282/12 VISA 142 COEST 243 OC 392 e il testo dell'accordo che figura nel doc. 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300 (testi messi a punto dai giuristi/linguisti) al Parlamento europeo per ottenerne l'approvazione, successivamente alla firma dell'accordo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE.
-